

## COMUNICATO AFAM 8 GIUGNO 2020

Com'è noto il Ministro dell'Università e della Ricerca ha emanato un apposito decreto (DM 112 del 26 maggio 2020) sulle *modalità di svolgimento dell'attività didattica in presenza* presso le Istituzioni AFAM.

Richiamandone sinteticamente i contenuti, il Decreto Ministeriale prevede che l'attività didattica frontale relativa a *discipline performative*, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza negli Istituti di studi musicali e l'attività didattica frontale relativa a *discipline laboratoriali e performative*, ai tirocini obbligatori e al *lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro* nelle accademie di belle arti, negli istituti superiori per le industrie artistiche, nell'Accademia nazionale d'arte drammatica e nell'Accademia nazionale di danza *"possono essere svolte a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell'istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020"*.

Ove queste condizioni non siano assicurate ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d'esame le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, *"le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l'espletamento delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico"*.

Pertanto, il graduale ritorno alle attività ordinarie nelle Istituzioni AFAM, sulla base del quadro normativo vigente, può essere organizzato alle seguenti condizioni:

1. Le istituzioni AFAM sono tenute ad individuare i servizi essenziali ed indifferibili che non possono essere organizzate con le modalità a distanza per l'insegnamento e con il lavoro agile per le attività amministrative durante il periodo di emergenza epidemiologica che termina al 31 luglio 2020, salvo diverse indicazioni. L'individuazione di tali servizi amministrativi e delle attività didattiche in presenza deve tener conto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 26 maggio scorso e va preceduta se un confronto con le OO.SS;
2. definiti i servizi di cui al punto 1) le Istituzioni AFAM devono predisporre un **Protocollo** nel quale, partendo dai contenuti dell'Accordo Governo Sindacati del 24 aprile scorso e del documento tecnico Inail richiamato

nello stesso decreto ministeriale, siano indicate le misure necessarie per minimizzare il rischio della diffusione del virus fra tutti i soggetti che accedano all'Istituzione. Anche tale Protocollo va adottato a seguito di confronto preventivo con le OO.SS.;

3. il rispetto di tutte le altre misure di sicurezza ordinariamente previste del DVR.

In mancanza di tali adempimenti, la dirigenza si espone alla responsabilità penale e civile, oltre che amministrativa e contabile a titolo di colpa specifica, per gli eventuali contagi che dovessero verificarsi all'interno dell'Istituzione, proprio a causa della omessa o insufficiente adozione colpevolmente sanzionate delle misure di sicurezza.

Per queste motivazioni come Segreteria Nazionale, negli incontri del 5 e del 19 maggio, rispettivamente con il Ministro dell'Università Gaetano Manfredi e con il Capo di Gabinetto Con Mario Alberto Di Nezza, abbiamo insistito sulla **necessità dell'apertura di tavoli di confronto a livello nazionale con le Organizzazioni Sindacali** per la definizione delle linee guida utili alle singole Istituzioni AFAM per l'elaborazione del citato Protocollo.

LA SEGRETERIA NAZIONALE